

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1

Le PRESTAZIONI PROFESSIONALI, si intendono eseguite esclusivamente da MEDICI VETERINARI iscritti all'ordine professionale, in via ordinaria, presso l'AMBULATORIO VETERINARIO del MEDICO VETERINARIO CONVENZIONATO, nei normali orari di apertura, che metterà a disposizione, oltre alle attrezzature medico - chirurgiche, anche i medicinali e quanto altro necessario alla buona riuscita dell'intervento e/o della prestazione richiesta. Eventuali visite domiciliari, da eseguire presso i canili del Reparto, potranno essere eseguite in caso d'urgenza e su esplicita richiesta del Reparto interessato, anche al di fuori del tradizionale orario lavorativo (e quindi anche in tempo di notte o nei giorni festivi).

Articolo 2

IN CASO DI NECESSITA' II MEDICO VETERINARIO CONVENZIONATO dovrà garantire la reperibilità telefonica, di altri MEDICI VETERINARI iscritti al relativo ordine professionale, anche nei giorni festivi.

Antecedentemente ad eventuali periodi di sospensione dell'attività professionale, da qualsiasi causa determinati (ferie, partecipazione a convegni, ecc.) il MEDICO VETERINARIO CONVENZIONATO, dovrà indicare al REPARTO, altro nominativo di MEDICO VETERINARIO che garantisca le medesime prestazioni sanitarie, al medesimo prezzo stabilito, come da offerta presentata. La mancata indicazione, costituisce motivo di grave inadempimento con le conseguenze previste dalla vigente normativa. Il predetto rapporto contrattuale, non configura ipotesi di "collaborazione coordinata e continuativa", bensì attiene a prestazioni professionali rese dal MEDICO VETERINARIO operante in regime di libera attività. Il presente rapporto contrattuale, comprende anche la consulenza in ordine al mangime da somministrare ai CANI ANTIDROGA, nonché quanto altro possa interessare, sotto il profilo sanitario, al corretto allevamento degli animali.

Articolo 3

Le prestazioni comprese nella presente convenzione sono:

Detartraggio in anestesia totale:
Ecografia:
Emocromo:
Esame autoptico con relazione clinico necroscopica:
Esame coprologico:
Esame sangue completo:
Esami delle urine:
Profilo renale:
Quadro proteico elettroforetico:
Radiografia con anestesia:
Radiografia semplice:
Test leishmaniosi:
Test per erlichia:
Test per filaria:
Vaccinazione antileptospirosi:
Vaccinazione antirabbica:
Vaccinazione eptavalente:
vaccinazione quadrivalente:
Vaccinazione polivalente:
Visita generale in ambulatorio:
Visita urgente presso il canile del reparto in orario notturno e/o festivo ...

Articolo 4

I prezzi compresi di i.v.a. delle prestazioni di cui all'articolo 3 sono invariabili per un periodo di 9 mesi, a decorrere dal 1° aprile 2016, oppure, qualora l'aggiudicazione dovesse essere successiva a tale data, dal primo giorno del mese seguente alla sottoscrizione della convenzione, fino al 31 dicembre 2016 con possibilità di proroga al massimo di tre mesi indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che possa verificarsi e che il MEDICO VETERINARIO CONVENZIONATO non abbia tenuto presente.

Non sono compresi i COSTI DEI MEDICINALI, per i quali è prescritta, per legge, la RICETTA MEDICA, che potranno eventualmente essere forniti dal professionista, mediante addebito del solo prezzo di costo sostenuto. L'importo dei MEDICINALI con obbligo di RICETTA MEDICA, eventualmente occorrenti, acquistabili, a discrezione dell'AMMINISTRAZIONE, anche autonomamente, dovrà essere preventivamente indicato dal MEDICO VETERINARIO CONVENZIONATO al REPARTO DEL CORPO avente in dotazione le UNITA' CINOFILE.

Articolo 5

Per le PRESTAZIONI RESE A DOMICILIO, presso il REPARTO avente in dotazione le UNITA' CINOFILE, non potrà essere richiesta alcuna quota aggiuntiva a titolo di rimborso delle spese di trasferta o di spese chilometriche, o diritto di chiamata, oltre a quello già previsto in tabella.

Per le VISITE URGENTI AMBULATORIALI O DOMICILIARI, non può essere applicato nessun sovrapprezzo rispetto a quello ordinario, né alcun compenso a titolo di " DIRITTO DI CHIAMATA ".

Articolo 6

Ciascuna richiesta di PRESTAZIONE PROFESSIONALE sarà formalizzata dall'UFFICIO AMMINISTRAZIONE - SEZIONE ACQUISTI DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, mediante lettera di commessa a mezzo FAX, e- mail o consegnata all'atto della PRESTAZIONE PROFESSIONALE dal MILITARE CINOFILO o da altro all'uopo delegato.

L'effettuazione delle prestazioni e/o degli esami di laboratorio, sono subordinate al rilascio di un preventivo di spesa inerente ogni singola esigenza, rilasciata entro 24 ore dalla richiesta. Tale preventivo, dopo l'approvazione della spesa che sarà comunicata mediante conferma d'ordine, darà titolo all'esecuzione della prestazione da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui sarà necessario effettuare prestazioni non convenzionate, sarà di volta in volta stabilito il corrispettivo e l'autorizzazione sarà comunicata con le stesse modalità sopra descritte. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o inadempienze al presente atto negoziale, l'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di applicare una PENALITÀ pari al 10% del corrispettivo dovuto (al netto di Iva) per la prestazione oggetto della controversia. Tale contestazione sarà comunicata all'assuntore mediante raccomandata. In caso di mancata assistenza ai cani l'AMMINISTRAZIONE provvederà a far eseguire da altro MEDICO VETERINARIO la prestazione non svolta dall'assuntore o dal suo sostituto addebitandogli le spese sostenute oltre le penalità.

Articolo 7

I pagamenti delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI saranno effettuati da questa AMMINISTRAZIONE previa presentazione di FATTURA ELETTRONICA (comprensivi di I.V.A., E.N.P.A.V. e ritenuta d'acconto) in regola agli effetti fiscali, entro il termine di 30 GIORNI dalla ricezione della stessa, previa attestazione, da parte del MILITARE RESPONSABILE del servizio, della regolare esecuzione facendo esplicito riferimento alla lettera di ordinazione delle predette prestazioni e dalla regolare posizione contributiva (DURC/EMPAV), esclusivamente a mezzo BONIFICO POSTALE/BANCARIO.

Le fatture elettroniche saranno emesse nei confronti del "REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA" ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n.55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche" e trasmesse al sito sdi02@pec.fatturapa.it.

Articolo 8

La convenzione, il cui valore presunto annuo è di €. 1.000,00 ha una validità annuale, ed è vietato affidare il servizio di assistenza veterinaria oggetto del presente rapporto contrattuale ad altri professionisti, sotto qualsiasi forma, senza che vi sia stata da parte del REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, preventiva autorizzazione scritta.

La spesa presunta per il periodo di validità della convenzione, è da considerarsi indicativa. Pertanto il medico veterinario convenzionato non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui gli importi delle prestazioni effettuate saranno inferiori all'importo presunto indicato.

In tale evenienza il SOSTITUTO AUTORIZZATO dovrà garantire le medesime prestazioni sanitarie, al medesimo prezzo stabilito di cui al presente atto.

Articolo 9

Il servizio, per tutto quanto non previsto nel presente capitolato tecnico, si svolgerà sotto l'osservanza delle seguenti norme:

- a) R.D. 18.11.1923, n.2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- b) R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- c) D.lgs. 12.04.2006, n. 163, art.125 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- d) D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- e) Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. 14.12.2005, n. 292;
- f) Capitolato generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 15.06.1990, n. 277;
- g) D.M. 14.04.200, n. 200 "Regolamento concernente il Capitolato generale d'Oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa;
- h) Codice Civile e delle altre disposizioni normative.

Data

Firma
